



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175
E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2019 POSSEDUTE AL 31/12/2018**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARNULFO/UGO	Sindaco	SI'
DEMARIA/GIAN LUCA	Vice-sindaco	SI'
ABBONA/ALESSANDRA	Consigliere	NO
ALBARELLO/EMANUELE	Consigliere	SI'
BOSIO/ANTONIO	Consigliere	SI'
MURATORE/MICHELA	Consigliere	SI'
OCCELLI/ROBERTO	Consigliere	SI'
RAVIOLA/CLAUDIO	Consigliere	SI'
SANDRONE/DANIELA	Consigliere	SI'
STRALLA/MODESTO	Consigliere	SI'
BELLIGERO/MARTINO	Consigliere	SI'
EL FAQIR/HIND	Consigliere	SI'
SANINO/LILIANA	Consigliere	NO
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr.ssa Di Napoli Anna Maria** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Arnulfo Ugo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2019 POSSEDUTE AL 31/12/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Consigliere Comunale con delega Michela Muratore:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

- mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale SpA (CALSO SpA)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Patrimonio Idrico Srl (S.I.P.I. s.r.l.)	quota del 4,145%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero s.c.a.r.l.	quota del 0,50%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>

- necessità di provvedere a recedere da :
 1. Società Langhe Monferrato e Roero scarl in quanto ritenuta Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;
 2. Fingranda Spa in quanto ritenuta Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ed anche in considerazione delle condizioni economiche e societarie deficitarie della partecipata;

L'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- a) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- b) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- c) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- d) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- e) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 27 dicembre 2018 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni 2018 possedute al 31-12-2017;

Verificato che a seguito della suddetta ricognizione si è determinata la seguente situazione:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale SpA (CALSO SpA)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Patrimonio Idrico Srl (S.I.P.I. s.r.l.)	quota del 4,145%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero s.c.a.r.l.	quota del 0,50%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>
5	Langhe Monferrato e Roero scarl	quota del 0,67%	<u>Recesso</u>
6	Fingranda Spa	quota del 0,23%	<u>recesso</u>

Vista la comunicazione della Calso Spa, prot. 12128 del 18-12-2018, con la quale si comunicava una partecipazione nella CO.GE.SI. srl pari al 21% che si configura per il Comune di Dogliani quale partecipazione indiretta;

Con riferimento alla Società Langhe Monferrato e Roero Scarl era stata effettuata un'asta pubblica per l'alienazione della quota, asta che è andata deserta. Conseguentemente con nota prot. n. 10903 del 10.11.2018 il Comune ha comunicato a detta società la volontà di recedere. Essendo passato un anno dalla richiesta, a norma statutaria, si ritiene tale procedura conclusa e il recesso avvenuto.

Con riferimento alla partecipazione del Comune di Dogliani alla Fingranda Spa, la stessa società ha comunicato con nota del 07.09.2018 che la Società è in liquidazione, procedura che risulta assorbente nei confronti del recesso. Si ritiene pertanto tale procedura conclusa e il recesso avvenuto.

Si evidenziano inoltre le seguenti motivazioni ed evoluzioni rispetto alle situazioni dianzi evidenziate:

A seguito di reciproci confronti, gli organi amministrativi di SISI, SIPI e SIAR hanno valutato l'opportunità e la convenienza di addivenire all'unificazione delle sopra nominate società e ciò mediante la fusione per incorporazione di SIPI e SIAR in SISI, dando luogo ad un'unica società a responsabilità limitata avente parimenti natura di società in house providing che,

verosimilmente, sarà affidataria, in via indiretta, dei medesimi compiti oggi facenti capo alla stessa.

In tal modo si è realizzato un'integrazione funzionale degli impianti e delle reti in capo alla società rinveniente dalla suddetta fusione, evitando la ripartizione delle proprietà pro-quota tra i singoli Comuni associati, e la perdita dell'utilità collettiva per cui gli impianti furono realizzati ed alla quale sono tuttora finalizzati.

Pertanto, deve permanere una forma di proprietà indivisa degli impianti e delle reti di cui trattasi. Tutte e tre le società risultano conformate secondo il modello in house providing. La natura in house delle Società è espressamente stabilita nelle delibere dei Consigli comunali di costituzione delle anzidette società ed è affermata nei rispettivi statuti che, in coerenza, assicurano il requisito del totale capitale pubblico per l'intera durata delle società, garantiscono l'esercizio da parte degli Enti locali del c.d. controllo analogo mediante i poteri attribuiti ai soci nell'Assemblea (ulteriori e più incisivi rispetto a quanto si prevede nelle ordinarie società di capitali) e disciplinano gli indirizzi vincolanti che i predetti Enti locali formulano nei confronti degli organi amministrativi. Inoltre le società stesse sono obbligate per statuto a svolgere la parte più importante dell'attività con gli Enti soci o, su incarico di essi, con le collettività rappresentate dai predetti Enti locali e nel territorio di riferimento di questi ultimi.

E' da rilevare che sussiste continuità territoriale tra la circoscrizione dei Comuni soci in SISI s.r.l. e quelle dei Comuni soci in SIPI s.r.l. e SIAR s.r.l., tutti ricadenti nell'ambito della Provincia di Cuneo.

Con la fusione per incorporazione di SIPI s.r.l., SIAR s.r.l. in SISI s.r.l. viene assicurata la prosecuzione della produzione dei servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali soci e nel contempo, mediante la concentrazione in una sola società, si ottengono significativi risparmi di spesa.

Si mantiene anche per la società rinveniente dalla fusione, la forma della società a responsabilità limitata (s.r.l.), in quanto è quella che maggiormente si presta ad assicurare agli Enti locali il controllo sulla società analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni, come richiesto dall'ordinamento per le società in *house providing*.

In particolare il processo di fusione oltre ad essere funzionale a risolvere criticità di cui alla lettera c) del citato comma 2, (partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali), consentirà, come richiesto dalla successiva lettera f) un notevole contenimento dei costi, attraverso l'azzeramento dei costi di funzionamento ascrivibili alle società SIPI s.r.l. e SIAR s.r.l. senza alcun aggravio di spesa per SISI, società incorporante, nonché il rispetto delle finalità di cui alla lettera g) (necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4).

La nuova società SISI srl è operativa dal 1 gennaio 2019, pertanto sarà oggetto della prossima rilevazione delle partecipate.

Per quanto riguarda l'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n.175/2016 e della L.R. n. 14/2016, l'Ente ha predisposto le modifiche statutarie per l'approvazione da parte dei Comuni soci. In tale occasione si è formalizzato, per il tramite di un aumento del capitale sociale, una maggior presenza della Regione Piemonte.

Nel contempo, è emersa da parte delle istituzioni pubbliche, a cominciare dalla Regione Piemonte, la volontà di riunire i due ambiti territoriali di Langhe – Roero e di Asti sotto un'unica ATL, facente capo a quella con sede in Alba al fine di garantire un sistema di governo del turismo unico di due territori. Attuata la riunificazione e con l'aumento delle quote regionali i Comuni, qualora non sottoscrivano l'aumento di capitale previsto risulteranno avere una quota minore di partecipazione sociale.

Pur non comportando una diretta influenza sui Comuni di Langhe e Roero, l'incorporamento della ATL astigiana comporterà una razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di promozione turistica. Con la sottoscrizione di aumento di capitale il

Comune di Dogliani passa da € 100 a € 400 di capitale posseduto. A fine dell'anno 2019 si avrà la percentuale corretta della quota posseduta.

Dalla ricognizione emerge pertanto che

1) è **possibile mantenere**, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale SpA (CALSO SpA)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Patrimonio Idrico Srl (S.I.P.I. s.r.l.)	quota del 4,145%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.	quota del 0,50%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>
5	CO.GE.SI. srl-partecipazione indiretta	quota 21% per il tramite della Calso spa	<u>mantenimento</u>

Per nessuna delle società che si intende mantenere risultano in atto situazioni di criticità; tutte le società hanno chiuso in attivo i loro bilanci entro i termini previsti per legge.

Per quanto riguarda il Gal si precisa quanto segue:

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (art.20 comma 2 lettera a);
- 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla "Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG" della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);
- 4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies);si evidenzia che i GAL – in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei – svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

- 5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale)(art. 20 comma 2 lettera e);
- 6) Il GAL presenta costi di funzionamento già bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20 comma 2 lettera f);
- 7) Circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art.20 comma 2 lettera g).

Tutto ciò premesso e considerato

Si invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto l'esito della ricognizione come risultante nell'allegato A) redatto secondo il modello di cui alle linee guida del MEF e della Corte dei Conti

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto quanto sopra premesso

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Dogliani per l'anno 2019 alla data del 31-12-2018 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
 - *allegato A - Relazione secondo il modello standard per la revisione e la razionalizzazione delle partecipate, predisposto in base alle linee guida del MEF e della Corte dei Conti;*
- 2) Di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale SpA (CALSO SpA)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Patrimonio Idrico Srl (S.I.P.I. s.r.l.)	quota del 4,145%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.	quota del 0,50%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>
5	CO.GE.SI. srl-partecipazione indiretta	quota 21% per il tramite della Calso spa	<u>mantenimento</u>

- 3) Di prendere atto che nel corso dell'anno 2018 è stata avviata la procedura di fusione per incorporazione della società SIPI s.r.l. in SISI s.r.l., la quale proseguirà, come società in house providing, nello svolgimento dei medesimi compiti già espletati dalle predette società, con capitale suddiviso in misura proporzionale secondo la popolazione residente al 31.12.2016. La nuova società SISI srl è operativa dal 1 gennaio 2019, pertanto sarà oggetto della prossima rilevazione delle partecipate.
- 4) Di prendere atto altresì della trasformazione dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero in Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Con la sottoscrizione di aumento di capitale il Comune di Dogliani passa da € 100 a € 400 di capitale posseduto. A fine dell'anno 2019 si avrà la percentuale corretta della quota posseduta.
- 5) Di dare atto che:
- la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate del Comune di Dogliani;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
 - Copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: Ugo ARNULFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 27/12/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Dogliani, li _28/12/2019_

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI
